



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 11 del 04/02/2016

UNIONE DEI COMUNI TERRA DI LEUCA

Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS. Proponente Ristorante Caiaffa.

Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n.44 ("Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica") Procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del "Progetto per l'insediamento di una attività turistico alberghiera ex art. 8, D.P.R. N° 160/2010". Proponente: Ristorante Caiaffa s.n.c. di Rizzo Francesco & C. Autorità procedente: Comune di Specchia(LE).

L'anno 2015, addì ventotto del mese di dicembre in Specchia (LE), presso l'Ufficio VIA e VAS, nella sede dell'"Unione dei comuni di Terra di Leuca Bis", Via San Giovanni Bosco, n. 6, ring. Antonio SURANO, quale Presidente, Responsabile del Procedimento di VIA e VAS, giusto Verbale della Commissione locale per il Paesaggio n. 2 del 05.05.2015 a seguito di Deliberazione di giunta dell'Unione dei Comuni Terra di Leuca bis n. 2 del 14.04.2015 con la quale si attribuivano al Presidente della Commissione Locale per il paesaggio le funzioni per il rilascio dei provvedimenti in materia di Vas, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa espletata, ha adottato il seguente provvedimento.

PREMESSO che:

- il Comune di Specchia (LE) è dotato di PUG (Piano Urbanistico Generale) vigente, non sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, poiché approvato in data antecedente all'entrata in vigore della normativa in materia di VAS;
- la variante proposta in oggetto ricade nell'ambito di applicazione della preventiva verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 6, comma 3-bis del D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., dell'art. 8 della L.R. n.44 del 14 dicembre 2012 e dell'art. 6 del Regolamento Regionale n.18 del 9 ottobre 2013;
- con nota prot. n. 479 del 21.01.2014 dell'Unione dei Comuni di Terra di Leuca Bis, il Comune di Specchia presentava Istanza di Verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi della L.R. n.44/2012 per l'intervento di cui all'oggetto, allegando la seguente documentazione su supporto cartaceo:
 - Tav. 01 - Relazione tecnica illustrativa ed economica
 - Tav. 02 - Inquadramento urbanistico
 - Tav. 03 - Planimetria generate di intervento
 - Tav. 04 - Azzonamento
 - Tav. 05 - Blocco ristorante (manufatti E,F,G,H). Piante, prospetti, sezioni.
 - Tav. 06 - Reception (manufatto A). Blocco suites (manufatto C): Piante, prospetti, sezioni.
 - Tav. 07 - Blocco alloggi (manufatti B e B1). Piante, prospetti, sezioni.
- Relazione paesaggistica di compatibilità al P.U.T.T./P. (P.P.TR)
- Studio preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS. semplificata;

con nota prot. n° 166 del 05.05.2015, l'Ufficio VAS dell'Unione dei Comuni, effettuava ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L.R. n.44/2012 la verifica di completezza della documentazione presentata ai fini dell'avvio del procedimento di propria competenza, e procedeva alla consultazione di cui all'art. 8 c.2 della L.R. n.44/2012, comunicando l'avvenuta pubblicazione della documentazione ricevuta dall'Autorità Procedente, sul Portale dell'unione dei comuni di terra di leuca bis <http://www.comuniterradileuca.it>, ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- REGIONE PUGLIA - Servizio Urbanistica
- Servizio Assetto del Territorio: Ufficio attuazione Pianificazione Paesaggistica.
- Servizio Risorse Idriche
- Servizio Lavori Pubblici
- Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità
- Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche
- Servizio Ecologia
- Autorità Idrica Pugliese
- Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA Puglia)
- Autorità di Bacino della Puglia
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia
- PROVINCIA DI LECCE
- Settore Lavori Pubblici e Mobilità
- Settore Territorio, Ambiente e Programmazione Strategica
- Servizio pianificazione territoriale
- Servizio ambiente e tutela venatoria
- Azienda Sanitaria Locale di Lecce
- E, p.c. IV Settore - Comune di Specchia

Con la nota di cui sopra si raccomandava ai suddetti soggetti di effettuare l'invio di eventuali contributi in merito all'assoggettabilità a VAS entro il termine di 30 giorni, invitando altresì l'Autorità Procedente a trasmettere all'Autorità Competente proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai Soggetti competenti in materia ambientale nell'ambito della consultazione, fornendo eventualmente ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

Con nota prot. 220 del 28/05/2015, si comunicava al soggetto proponente, l'avviso dell'avvio del procedimento ai sensi della Legge 7-8-1990 n. 241.

A seguito di quanto sopra pervenivano i seguenti contributi.

- Con nota prot. n.8546 del 22-06-2015, pervenuta al protocollo dell'unione in data 22-06-2015 n. 257, l'Autorità di Bacino della Puglia, trasmetteva il proprio contributo, evidenziando che: "non si rilevano vincoli PAI per l'area di intervento";
- Con nota del 19/06/2015 inviata mezzo pec, l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la - Protezione dell'Ambiente (ARPA), esprimeva parere favorevole all'esclusione, della variante urbanistica proposta, dalla procedura di VAS, fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che fossero rispettate le seguenti prescrizioni:
 - in sede progettuale definitiva si ponga particolare attenzione alla corretta gestione dei reflui in assenza di allaccio alla rete fognaria;
 - si adottino tutte le soluzioni progettuali disponibili al fine di contenere i consumi idrici e di praticare una corretta gestione della risorsa idrica in assenza di collegamento alla rete di approvvigionamento di acque potabili;

- si persegue la minimizzazione del consumo e dell'impermeabilizzazione dei suoli, con l'utilizzo di pavimentazioni impermeabili/semipermeabili nelle aree pedonali e parcheggi;
- come anche dichiarato nel rapporto preliminare, si prevede la realizzazione di aree a verde con l'utilizzo di specie vegetali autoctone negli interventi "di nuovo impianto di alberature e sottobosco mediterraneo coerenti con l'assetto botanico vegetazionale agricolo della zona";

Si raccomanda altresì di adottare opportune pratiche in materia di gestione ambientale:

- si favoriscono la mobilità lenta e sostenibile per gli spostamenti in particolare nel periodo estivo da e verso i centri urbani e le zone balneari scoraggiando l'uso dei mezzi privati;
- per quanto riguarda l'energia ed i consumi idrici, si adottino tutte le migliori tecnologie possibili e le strategie di gestione all'interno della struttura turistica per il contenimento dei consumi.

Con nota n. 2396 del 18/06/2015 acquisita al protocollo dell'Unione il 19/06/2015 al n. 253, l'Autorità Idrica Pugliese, per quanto di competenza, rappresenta di non ravvisare motivi ostativi per l'intervento in oggetto. In questo senso prendeva atto che:

- "l'area oggetto di intervento non è servita dalla rete pubblica AQP per l'approvvigionamento e lo scarico delle acque, attualmente il fabbisogno idrico dell'insediamento è soddisfatto attraverso lo stoccaggio di acqua proveniente da fonte autorizzata AQP.....; gli scarichi vengono convogliati in fossa settica in muratura appositamente predisposta...."

- Ad ogni buon fine, resta inteso che, si fa riferimento al R.R. n. 26 del 12/12/2011, per quanto riguarda la prevista predisposizione di un adeguato sistema di trattamento e scarico.

Agli atti non risultano pervenuti altri contributi dalle Autorità ambientali sopra richiamate entro 30 giorni previsti dalla normativa vigente, ovvero entro la data di pubblicazione sul portale VAS dell'Unione dei Comuni Terra di Leuca Bis.

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art.4 della L.R. 44/2012, come novellato dalla legge regionale di semplificazione del 12 febbraio 2014, n.4, "Ai comuni è delegato l'esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art.8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l'espletamento dei procedimenti di VAS di cui all'art. 9 e seguenti rivenienti da provvedimento di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra". Tali procedimenti, secondo quanto disposto dal successivo comma 7bis, "[...] avviati dalla Regione alla data di entrata in vigore del presente comma, sono conclusi dai comuni, ad esclusione dei procedimenti di VAS rivenienti da provvedimento di assoggettamento a VAS definiti in sede regionale";

- con nota della Regione Puglia, a firma del dirigente del Servizio Ecologia, prot. n. 2162 del 28.02.2014, pervenuta presso il protocollo dell'Ente in data 04.03.2014, Si comunicava che in virtù delle modifiche introdotte con L.R. n.4 del 12 Febbraio 2014 "Semplificazioni del procedimento amministrativo - Modifiche ed integrazioni alla L.R. n.11/2011, alla L.R. n.44/2012 e alla L.R. n. 19/2013" e secondo quanto disposto dal comma 7 bis dell'art. 4 della L.R. il 44/2012 i procedimenti succitati "avviati dalla Regione alla data di entrata in vigore del presente comma, sono conclusi dai comuni, ad esclusione dei procedimenti di VAS rivenienti da provvedimenti di assoggettamento a VAS definiti in sede regionale";

- Con Verbale della Commissione locale per il Paesaggio n. 2 del 05.05.2015 a seguito Deliberazione di giunta dell'Unione dei comuni Terra di Leuca bis n. 2 del 14.04.2015, Si procedeva all'individuazione all'interno della Commissione locale per il paesaggio presso l'unione dei comuni di una figura professionale con adeguata competenza tecnica e amministrativa in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale nelle procedure di VAS, così come previsto dalla normativa vigente regionale ovvero per i procedimenti rientranti nei casi di cui alla lettera a) e d) del comma 3 dell'art. 4 della L.R. n. 44/2012 e s.m.i.;

ATTESO che, nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS cui il presente provvedimento si riferisce:

- l'Autorità Procedente è il Comune di Specchia;
- l'Autorità Competente è l'Ufficio VIA e VAS presso il l'Unione dei comuni di Terra di Leuca Bis, via San Giovanni BOSCO, facente capo all'ing. Antonio SURANO, Responsabile del Procedimento di VIA e VAS, ai sensi del comma 2, art.4, della L.R. n.44 del 14 dicembre 2012;
- il presente Provvedimento di verifica, redatto dall'Unione dei comuni di Terra di Leuca Bis verrà pubblicato sull'Albo Pretorio, nonché sul BURP della Regione Puglia e sul sito web istituzionale dell'ufficio VAS regionale ai sensi del comma 5, art. 8 della L.R. n. 44/2012;

VERIFICATA, con esito positivo, la sussistenza delle condizioni di esclusione, sulla base della documentazione presentata dall'autorità procedente, secondo quanto di seguito riportato.

La verifica di assoggettabilità a VAS si riferisce alla Variante al PUG vigente del Comune di Specchia "Progetto per insediamento di una attività turistico alberghiera ex art. 8, D.P.R. n° 160/2010", così come depositata presso il Comune di Specchia e trasmessa con protocollo n° 479 del 21.01.2014 all'Unione dei Comuni sulla base dei criteri previsti nell'Allegato I alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., pin in dettaglio il progetto si configura come segue.

1. Caratteristiche generali

Il complesso immobiliare attualmente si costituisce delle seguenti particelle: presso il N.C.E.U. del Comune di Specchia f.17 p.lla 345 sub 1 (cat. C1, locale ristorante), f.17 p.lla 516 (cat. D1, pensilina fotovoltaica), € 17 p.lla 511 (fabbricato in corso di costruzione); presso il N.C.T. del Comune di Specchia al €17 p.lla 348 (are 26.40), f.17 p.lla 514 (are 4.20), €17 p.lla 510 (are 97.92), f.17 p.lla 515 (are 4.24). Tutto quanto sopra elencato occupa una estensione catastale complessiva pari a circa mq 15.088,00; secondo la zonizzazione effettuata dallo strumento di pianificazione generale vigente (P.U.G.) lo stesso ricade in zona tipizzata "E4 agricola".

All'interno della medesima area di intervento, il progetto sinteticamente si sostanzia (Cfr. Tavv.3- 4):

- nella costruzione dei manufatti utili all'insediamento della struttura ricettiva (una reception, tre blocchi camere, un blocco suite, una piscina);
- nella proposta di cambio di destinazione d'uso della casa ramie esistente a locale utile alla somministrazione di cibi e bevande;
- nella realizzazione di una sala ristorante commisurata alle previsioni di crescita dell'intera struttura produttiva e relativo ampliamento dei servizi al personale;
- nella conversione a struttura permanente con sostituzione della copertura della cella frigorifera;
- nell'apprestamento della rete impiantistica idrica, elettrica, termica, dati, antincendio utile al corretto funzionamento dell'attività.

2. Contesto territoriale e vincolistico

Comportando l'intervento proposto una variazione della destinazione di zona prevista dal P.U.G., induce una soluzione univoca per tutta l'area in oggetto.

Risultano necessarie pertanto le informazioni relative all'intervento in questione in relazione ad altri strumenti urbanistici, ciò ovviamente con l'obiettivo di trovare le reciproche influenze relative ad alcuni comparti ambientali quali i rifiuti, l'aria, il comparto idrico ecc.

Quanto sopra consente di portare in evidenza l'influenza tra il progetto interessato ed i seguenti

- Piano Territoriale di Coordinamento provinciale(PTCP);
- Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia (PPTR);

Si tratta in definitiva di relazionare gli obiettivi dell'intervento con gli obiettivi dei succitati piani per verificarne la coerenza. Ent:tan:11) e i piani, di livello superiore al PUG, non presentano vincoli di alcun tipo per l'area oggetto di intervento. Ne, tantomeno l'intervento in oggetto, risulta essere incompatibile rispetto alle previsioni di detti strumenti di pianificazione provinciale e regionale.

3. Componenti ambientali interessate dal progetto.

Le componenti ambientali ed i sistemi ambientali direttamente interessati dal progetto risultano i seguenti:

1. Comparto aria che contiene i sottosistemi: inquinamento acustico, energia, emissioni di inquinanti ecc.;
2. Comparto idrico che contiene i sottosistemi; acque sotterranee; reti idriche, impianti depurativi di reflui civili ed i consumi e fabbisogni idrici da acquedotto,;
3. Sistema energia che contiene i sottosistemi: energia civile per le unità alberghiere con i relativi consumi;
4. Sistema Rifiuti che contiene i sottosistemi rifiuti solidi urbani oltre ad un quantitativo scarsamente significativo, di rifiuti non pericolosi e piccolissime quantità di rifiuti quali i RAEE, le batterie, le pile ecc. derivanti dagli uffici ed anche dalle residenze alberghiere;
5. Sistema suolo e sottosuolo che contiene come sottosistemi la geologia e geomorfologia, l'idrogeologia con la vulnerabilità della falda ed eventualmente il sistema vegetazionale, la fauna e flora e la qualità paesaggistica.

Secondo quanto indicato nel Rapporto Ambientale Preliminare e nelle "conclusioni" dello stesso, inerenti la verifica di coerenza interna ed esterna, nonché gli impatti ambientali esercitati dal progetto nelle varie fasi sulle componenti ambientali, si ritiene che la il progetto proposto non comporti impatti ambientali significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c, D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e debba, pertanto, essere escluso dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto della normativa vigente e a condizione che siano rispettate tutte le condizioni e le prescrizioni espresse dagli enti competenti di cui sopra.

Si promuova inoltre l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla L.R. n. 13/2008 "norme per l'edilizia sostenibile", con specifico riferimento ai materiali edili utilizzati, al risparmio energetico, all'uso di materiali riciclati e recuperati, alle misure di risparmio idrico.

RITENUTO, alla luce di quanti sopra esposto, che qui si intende integralmente richiamato, di poter provvedere, con il presente atto:

- a dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica e conseguentemente, di dover escludere dall'assoggettabilità alla procedura di VAS di cui agli articoli 9-15 della L.R. n. 44/2012 la Variante di cui in oggetto ai sensi del combinato disposto dal Regolamento Regionale n. 18 "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n.44 (disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani urbanistici e programmi comunali";
- a demandare al Comune di Specchia, in qualità di autorità, procedente, l'assolvimento degli obblighi di competenza;

RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento:

- è adottato ai sensi della normativa vigente al momento dell'avvio del relativo procedimento, come disposto all'art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in

materia di valutazione ambientale strategica pubblicata sul BURP n. 183 del 18.12.2012;

- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del “Progetto per l’insediamento di una attività turistico alberghiera ex art. 8, D.P.R. n° 160/2010”;
- non esonera l’autorità procedente o il proponente dall’acquisizione di autorizzazioni, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, con particolare riferimento alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a WA ai salmi della normativa nazionale e regionale vigente, qualora che ricorrano le condizioni per l’applicazione;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti preposti ai controlli di compatibilità previsti dalla normativa vigente nel corso del procedimento di approvazione delle stesse, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- la pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e ss.mm.ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ed il trattamento dei dati sensibili e giudiziari;

VISTO il D.Lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento Regionale n.18 del 9 ottobre 2013;

VISTA la L.R. n.44 del 14 dicembre 2012;

VISTA la L.R. n.4 del 12 febbraio 2014;

VISTA la Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 2 del 14.04.2015;

Tutto ciò premesso il Responsabile dell’Ufficio VAS e VIA,

DETERMINA

1. di dichiarare le premesse, che qui si intendono integralmente riportate, parte integrante del presente provvedimento;
2. di dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica e, conseguentemente di dover escludere dall’assoggettabilità alla procedura di VAS di cui agli articoli 9-15 della L.R. 44/2012 per il “Progetto per l’insediamento di una attività turistico alberghiera ex art.8, D.P.R. n° 160/2010”, (autorità procedente: Comune di Specchia), di cui in oggetto, ai sensi del combinato disposto dal Regolamento Regionale n.18 “Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n.44 (disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali”, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione the sK471, rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate, integrando laddove necessario gli elaborati scritto-grafici anteriormente alla data di approvazione definitiva del progetto;
3. di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento;
4. di demandare al Corrine di Specchia, in qualità di autorità procedente, ogni adempimento di competenza;

5. di trasmettere il presente provvedimento all'Autorità procedente Comune di Specchia), a cura dell'Ufficio VIA/VAS;

6. di trasmettere il presente provvedimento: Al Responsabile del Settore Affari Generali dell'Unione dei comuni di Terra di leuca bis per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'unione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, per la trasmissione all'Ufficio VIA/VAS della Regione Puglia per quanto eventualmente di competenza e per la sua pubblicazione sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente ed all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP.

Il sottoscritto, Responsabile dell'Ufficio VAS e VIA attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che tale provvedimento, dallo stesso predisposto su n.7 facciate, ai fini degli adempimenti di competenza da parte del Responsabile del Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio dell'Autorità Procedente, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile del Procedimento VAS e VIA
Ing. Antonio Russo